

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YUSUPHA YAFFA (Calciatore attualmente tesserato per Federazione estera), Società AC MILAN Spa e BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 12970/161 pf15-16 SP/blr del 13.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 giugno il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della squalifica di anni 3 (tre) per Yusupha Yaffa e quella della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società AC Milan Spa e di € 3.000,00 per la Società Bologna FC 1909 Spa, e i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate.

Osserva:

1 - Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale,

- Il calciatore Yusupha Yaffa, attualmente tesserato per la Federazione Tedesca per la squadra dell'Eintracht di Francoforte, *“per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 10, comma 6, del CGS per aver modificato la propria data di nascita tramite false dichiarazioni utilizzando attestati provenienti da un Ufficio Anagrafe del Gambia e tramite il consolato di Milano del predetto stato centroafricano con l'evidente vantaggio di poter giocare in categorie con ragazzi ed atleti ben più giovani di lui sfruttando il suo maggiore sviluppo fisico ed atletico;”*;
- L'AC Milan Spa (d'ora in avanti, il “Milan”), *“per violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal calciatore Yusupha Yaffa, dalla stagione 2010/11, da marzo/maggio 2011 sino alla stagione 2014/15, 28 agosto 2014;”*;

- L'FC Bologna 1909 Spa (d'ora in avanti, il "Bologna"), *“per violazione dell'art. 4, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal calciatore Yusupha Yaffa, nel periodo in cui ha militato per la medesima Società, in prestito dal Milan, nella stagione 2013/14 dal 29/01/2014 al 30/06/2014.”*.

2 – La difesa dei deferiti

Tutti i deferiti si sono costituiti depositando memorie.

Il Sig. Yaffa, in estrema sintesi, ha eccepito che non via alcun documento in atti da cui risulti accertato, inconfutabilmente, che lui abbia un'età anagrafica diversa rispetto a quella dichiarata. Il Milan ha eccepito l'estinzione del procedimento e dell'azione disciplinari per intervenuta decadenza del termine di trenta giorni ex artt. 32 ter, comma 4, 34 bis, commi 4 e 6, e 38, comma 6, CGS e, nel merito, la propria estraneità ai fatti. Il Bologna ha eccepito, per le medesime ragioni del Milan, l'estinzione del procedimento, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione disciplinare per omessa attività istruttoria e, nel merito, la propria estraneità ai fatti, chiedendo, in subordine, l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione.

3 - Motivazione

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalle difese di Milan e Bologna circa l'asserita "estinzione" del procedimento e dell'azione disciplinare. L'eccezione è infondata in quanto i termini indicati negli articoli richiamati devono intendersi ordinatori e non perentori.

Passando all'esame nel merito, il deferimento è infondato e va respinto. E, difatti, è sufficiente rilevare come non via sia, agli atti, alcun documento e/o provvedimento giudiziario che accerti, in via definitiva, che l'età anagrafica del calciatore sia diversa rispetto a quella dallo stesso dichiarata, peraltro in presenza di un documento (Passaporto) in corso di validità, recante proprio la data di nascita dallo stesso dichiarata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie il calciatore Yusupha Yaffa, l'AC Milan Spa e la Bologna FC 1909 Spa da ogni addebito.

(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma FC Spa) - (nota n. 13273/158 pf14-15 AM/SP/ma del 18.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 giugno 2016 il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), e il difensore del deferito, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

Osserva:

1 - Il Deferimento

Il Procuratore federale aggiunto ed il Procuratore federale hanno deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. Pietro Leonardi, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato del Parma FC

Spa (d'ora in avanti, anche detto il "Parma"), *"per la violazione dell'art. 1 bis comma 1, anche in relazione all'art. 10, commi 1 e 2, CGS, per aver consentito al Sig. Giuliano Pesce di utilizzare la sede del Parma FC, nonché la modulistica ivi presente ed i timbri in uso alla Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, in realtà mai perfezionato."*

2 – La difesa del deferito

Il Sig. Leonardi ha eccepito, a propria discolpa, di nulla sapere in merito ai fatti in contestazione, che si sarebbero svolti senza che lui abbia mai avuto un ruolo attivo e, in ogni caso, a sua totale insaputa.

3 – Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti e revoca della decisione ex art. 32 sexies CGS

Va evidenziato che, in merito alla medesima contestazione, il Sig. Leonardi, come risulta dal C.U. n. 295/A del 3 marzo 2016, aveva convenuto con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal comma 2 della richiamata disposizione regolamentare domestica.

In assenza di osservazioni, ed a seguito dell'invio, da parte della Procura Federale, a questo Tribunale, del suddetto accordo, rilevatane la correttezza e congruità delle sanzioni indicate (mesi uno di inibizione ed € 8.000,00 di ammenda), se ne disponeva, con provvedimento pubblicato sul C.U. sopra indicato, l'applicazione, contestualmente dichiarandosi la chiusura del procedimento.

Il Sig. Leonardi, però, non procedeva al pagamento dell'ammenda, come sopra dovuta, entro e non oltre il termine perentorio – ex art. 32 sexies, comma 2, CGS.

Conseguentemente, con C.U. 353/A del 19 aprile 2016, si dava atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo e la Procura Federale deferiva con provvedimento del 18 maggio 2016, per i fatti posti a base dell'originaria contestazione, il Sig. Leonardi dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.

Sul punto, il Sig. Leonardi ha eccepito la propria impossibilità a procedere, nei termini, al pagamento del dovuto, sia per non avere mai avuto notizia diretta della pubblicazione del C.U. da cui far decorrere i termini, sia perché si trovava comunque nell'impossibilità, causa il sequestro penale del proprio conto bancario, di poter procedere al suddetto pagamento. Entrambe le eccezioni, va detto, sono assolutamente inconferenti.

4 - Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta, difatti, che il Sig. Giuliano Pesce (deferito in un separato procedimento), sedicente agente di calciatori, collaboratore sportivo del Parma, abbia, con la collaborazione del Leonardi - con cui aveva rapporti professionali pacificamente ammessi - utilizzato la sede del Parma nonché la modulistica ed i timbri di quest'ultima Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro un corrispettivo di € 15.000,00, un contratto, mai perfezionato, con il Parma (Società che, però, aveva comunque generato, in data 20 dicembre 2012, una

variazione di tesseramento, n. 1602/A – possibile esclusivamente attraverso l'accesso all'area riservata del sito della Lega Serie A fornendo il certificato e le credenziali fornite dalla stessa Lega - mai depositata presso la Lega Calcio), costringendo, di seguito, il calciatore stesso a presentare una denuncia per truffa in merito all'accaduto.

5. Sanzione

Per i fatti in contestazione, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

A tale proposito, va rilevato che, in data 27 giugno 2016, il Sig. Leonardi, tramite soggetto terzo, ha versato alla F.I.G.C. la somma di € 8.000,00 formante oggetto dell'accordo raggiunto con la Procura Federale. Detto pagamento, però, non può che essere accettato a titolo di acconto del maggior dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Pietro Leonardi, ed irroga a quest'ultimo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), dando atto che, su questo importo, il Sig. Leonardi ha già versato la somma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), dovendo quindi ancora corrispondere, a saldo del dovuto, la somma di € 7.000,00 (Euro settemila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 1 luglio 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio